



Domande e risposte

sicurezza alimentare

15 gennaio 2016

Domande e risposte

Con la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG), la Svizzera applica nei confronti dei prodotti europei il cosiddetto principio Cassis de Dijon. In tal modo, a partire dal 1° luglio 2010, i prodotti immessi legalmente in commercio nell'UE o nello SEE potranno di norma essere smerciati liberamente anche in Svizzera.

Tuttavia, per le derrate alimentari, in quanto prodotti particolarmente sensibili, è prevista una regolamentazione speciale: le derrate alimentari prodotte secondo le prescrizioni tecniche comunitarie o di uno degli Stati membri dell'UE o dello SEE e ivi legalmente commercializzate, ma che non rispettano le prescrizioni svizzere, sono soggette all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione generale, se la derrata alimentare in questione non pregiudica la sicurezza e la salute dei consumatori e nel contempo vengono adempiuti i criteri legati all'informazione sul prodotto. L'autorizzazione vale anche per derrate alimentari dello stesso genere.

1. A partire dal 1° luglio 2010, tutte le derrate alimentari di fabbricazione europea saranno introdotte nel mercato svizzero senza essere controllate?

No. Le derrate alimentari autorizzate e importate secondo il principio Cassis de Dijon devono corrispondere alle prescrizioni di sicurezza comunitarie o del rispettivo Stato membro dell'UE o dello SEE. L'USAV ne esige la prova. Se sussistono dubbi in materia di sicurezza, le domande sono respinte. Una decisione negativa viene presa tramite decisione unica e comunicata al richiedente.

2. Quali derrate alimentari sottostanno al principio Cassis de Dijon?

Di norma, le derrate alimentari provenienti dall'UE o dallo SEE che non adempiono alle prescrizioni svizzere sottostanno al principio Cassis de Dijon. Per esse è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, rilasciata sotto forma di autorizzazione generale e valida anche per le derrate alimentari dello stesso genere. Una derrata alimentare importata che adempie alle prescrizioni svizzere può continuare a essere importata senza sottostare al principio Cassis de Dijon (ad es. la pasta proveniente dall'Italia).

3. Quando l'USAV rilascia un'autorizzazione per derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere?

L'autorizzazione viene concessa sotto forma di decisione di portata generale se la derrata alimentare in questione non costituisce **in nessun caso un pericolo per la salute** e se il contenuto corrisponde all'informazione fornita sul prodotto.

4. Le importazioni dall'UE costituiscono una minaccia per gli standard di sicurezza e di qualità svizzeri?

Lo standard europeo di sicurezza per le derrate alimentari è elevato come quello svizzero; in alcuni settori, i requisiti comunitari sono addirittura superiori a quelli svizzeri. Da un certo tempo a questa parte, la Svizzera sta armonizzando il proprio diritto in materia di derrate alimentari a quello europeo, allo scopo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e di istituire standard uguali. Tuttavia, è certo che in futuro, con il nuovo disciplinamento, alcune prescrizioni svizzere tipiche concernenti la qualità relative alla composizione di alimenti perderanno d'importanza.

5. Quali prescrizioni svizzere saranno mantenute?

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno definito una serie di requisiti cui la Svizzera non intende rinunciare. Si tratta, tra l'altro, dell'indicazione del tenore alcolico delle bevande alcoliche dolci (alco-pop), dell'indicazione del Paese di produzione, dell'obbligo di dichiarazione per prodotti OGM e della dichiarazione di allevamento di galline in batteria non autorizzato.

In tutti questi casi è necessario continuare a seguire le prescrizioni svizzere, per cui i prodotti non sottostanno al principio Cassis de Dijon.

6. La Svizzera dispone, parzialmente, di proprie prescrizioni concernenti la qualità. La loro validità sarà mantenuta?

In Svizzera esistono 20 ordinanze concernenti la composizione di alimenti, nelle quali viene definito, per esempio, il tenore di grasso che il gelato o la panna devono contenere affinché tali prodotti possano continuare a essere caratterizzati come panna rispettivamente ice cream. Dato che in Svizzera il contenuto di grasso prescritto per l'ice cream è dell'8 %, un importatore può far domanda per ottenere l'autorizzazione a vendere ice cream secondo uno standard greco, il cui contenuto è solo del 3 %. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, l'USAV verifica innanzitutto la sicurezza di un prodotto. Sono previste limitazioni alle autorizzazioni solo se dovessero essere messi a rischio interessi pubblici rilevanti nell'ambito della protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori.

7. Che ne sarà delle norme svizzere a protezione dell'ambiente e degli animali?

La possibilità di un fabbricante svizzero di produrre secondo le prescrizioni di uno Stato membro dell'UE o del SEE è limitata ai requisiti del prodotto (requisiti che un prodotto finito deve soddisfare al momento della sua immissione in commercio). Per contro, le cosiddette norme procedurali riferite alla fabbricazione del prodotto (p. es. le prescrizioni relative alla protezione delle acque, alla lotta contro l'inquinamento atmosferico o alla protezione degli animali) mantengono la loro validità per i fabbricanti svizzeri.

8. Come dovranno essere etichettati i prodotti in futuro?

Di norma, la caratterizzazione deve essere apposta in almeno una lingua ufficiale. Questo significa che per importazioni dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia e dall'Italia (a parte le eccezioni) non dovrebbero essere necessari adeguamenti linguistici. Sulle derrate alimentari preimballate deve essere indicato il Paese di produzione. Questa prescrizione, più severa rispetto all'UE, mantiene la propria validità.

9. Chi controlla che prodotti non autorizzati non raggiungano il mercato svizzero?

L'organizzazione del sistema di controllo delle derrate alimentari in Svizzera rimane invariata. Insieme alle autorità doganali, l'USAV detiene la competenza del controllo delle derrate alimentari alla frontiera. I Cantoni (i Chimici cantonali) continuano a occuparsi del controllo delle derrate alimentari all'interno del Paese.

10. Cosa bisogna presentare per ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16c LOTC?

Il formulario di domanda, che può essere scaricato all'indirizzo www.cassis.admin.ch, deve essere compilato accuratamente in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tutti gli altri documenti richiesti possono essere allegati al formulario di domanda in una lingua ufficiale o in inglese. Il richiedente deve dimostrare che il prodotto corrisponde alle prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato dell'UE/SEE. Deve inoltre provare che il prodotto è legalmente in commercio nello Stato dell'UE/SEE in questione. Il campione dell'imballaggio etichettato deve essere inviato in forma originale oppure in forma stampata o elettronica a colori.

11. Quanto dura la procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16c LOTC?

L'USAV decide in merito al rilascio dell'autorizzazione entro due mesi dalla presentazione della domanda completa. Per le domande incomplete, il termine di due mesi inizia a decorrere solo dopo che sono stati presentati i documenti supplementari richiesti. Se i documenti mancanti non sono presentati entro il termine fissato, l'USAV non entra in materia sulla domanda.

12. Qual è la durata di validità delle decisioni di portata generale?

Le decisioni di portata generale sono rilasciate a tempo indeterminato. Bisogna tuttavia tener presente che in caso di modifica delle prescrizioni tecniche la derrata alimentare deve sempre essere conforme alle nuove prescrizioni tecniche (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere, VIPaV). Se cambiano le prescrizioni tecniche determinanti per la fabbricazione della derrata alimentare, quest'ultima deve essere conforme alle nuove prescrizioni tecniche entro la scadenza del termine transitorio previsto dall'atto normativo estero. Tale adeguamento alle prescrizioni tecniche modificate non richiede una nuova autorizzazione. Se tuttavia la modifica delle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale mette in pericolo interessi pubblici di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e LOTC, l'USAV revocherà la decisione di portata generale (art. 10 cpv. 2 OIPPE).

13. Tutti i produttori svizzeri possono produrre secondo le disposizioni europee?

Per evitare la discriminazione nazionale, i produttori svizzeri possono fabbricare derrate alimentari destinate al mercato interno secondo le prescrizioni dell'UE o di uno Stato membro dell'UE/SEE a condizione che tali derrate alimentari:

- corrispondano alla descrizione contenuta nella decisione di portata generale e
- alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, nonché
- siano fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere sulla protezione dei lavoratori e degli animali (art. 9 lett. b n. 1-3 OIPPE)

14 Come è garantita la «confidenzialità» dei dati trasmessi, ad esempio della ricetta?

La domanda deve contenere indicazioni sulla composizione nonché sulle specifiche essenziali della derrata alimentare: con ciò non s'intende la ricetta, bensì l'elenco degli ingredienti. Se però assieme alla domanda di autorizzazione sono trasmessi dati che rappresentano segreti d'affari o segreti di fabbricazione, questi sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge sul personale federale e dell'articolo 320 del Codice penale.

15. Ai sensi dell'articolo 16d capoverso 2 LOTC, la decisione di portata generale si applica automaticamente alle derrate alimentari dello stesso genere. Cosa s'intende per «stesso genere»?

Il concetto di «stesso genere» è definito all'articolo 9 dell'ordinanza, facendo una distinzione tra derrate alimentari dello stesso genere provenienti dall'UE/SEE (lett. a) e derrate alimentari dello stesso genere provenienti dalla Svizzera (lett. b).

La decisione di portata generale si riferisce sempre a un prodotto descritto in termini generici. Da chi sia fabbricato il prodotto in questione o con quale marchio sia immesso in commercio è sostanzialmente irrilevante.

Una derrata alimentare proveniente dall'UE/SEE è considerata dello stesso genere se sono soddisfatti tre criteri (lett. a).

- Per prima cosa la derrata alimentare deve corrispondere alla descrizione che identifica la derrata alimentare contenuta nella decisione di portata generale (n. 1), indipendentemente dalla denominazione specifica che figura sul prodotto. Se una derrata alimentare corrisponde a questa descrizione, il requisito che determina lo stesso genere è soddisfatto anche se la denominazione specifica di tale derrata alimentare non corrisponde alla denominazione specifica applicabile in Svizzera alla stessa derrata alimentare o se la derrata alimentare non presenta la composizione prescritta dalla legislazione svizzera.
- Il concetto di stesso genere si riferisce inoltre alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale (n. 2), e cioè alle prescrizioni tecniche in base a cui è fabbricato il prodotto (p.es. le prescrizioni tecniche dell'UE o di uno Stato membro dell'UE/SEE).
- Infine, una derrata alimentare dello stesso genere deve essere legalmente in commercio nello Stato membro dell'UE o dello SEE in questione.

Se è stata rilasciata una decisione di portata generale per una determinata derrata alimentare fabbricata secondo le prescrizioni tecniche dello Stato membro dell'UE A, tale decisione vale per tutte le derrate alimentari che corrispondono alla descrizione, fabbricate secondo le prescrizioni dello Stato membro A e legalmente in commercio in tale Stato. Non possono tuttavia appellarsi alla decisione di portata generale i fabbricanti o gli importatori di derrate alimentari fabbricate secondo le prescrizioni tecniche di un altro Stato membro dell'UE.

Anche i produttori svizzeri possono appellarsi a una decisione di portata generale (lett. b). Se è stata rilasciata una decisione di portata generale per una derrata alimentare fabbricata secondo le prescrizioni dell'UE o di uno Stato membro dell'UE/SEE, anche i fabbricanti svizzeri sono autorizzati a produrre secondo queste prescrizioni e immettere in commercio in Svizzera derrate alimentari corrispondenti. Cfr. domanda 6.

16. Con l'introduzione del principio «Cassis de Dijon» è allentato il tradizionale obbligo di annuncio degli alimenti speciali?

No. Ai sensi dell'articolo 2b capoverso 10 OIPPE, gli integratori alimentari e gli alimenti di complemento non sottostanno al principio «Cassis de Dijon». Gli alimenti per lattanti e gli FSMP (designazione UE: prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare) restano soggetti all'obbligo di annuncio e notifica all'USAV ai sensi degli articoli 17b e 20a dell'ordinanza sugli alimenti speciali.

17. Il principio «Cassis de Dijon» si applica ai cosmetici?

Il principio «Cassis de Dijon» si applica ai cosmetici. Se cosmetici importati non corrispondono al diritto svizzero sulle derrate alimentari, il responsabile dell'immissione in commercio può immetterli sul mercato svizzero lo stesso - a condizione che soddisfino le disposizioni della LOTC. Ai sensi dell'articolo 16e capoverso 2 LOTC (in deroga alla regolamentazione svizzera), le avvertenze e gli avvisi di sicurezza nonché le istruzioni importanti sotto il profilo della sicurezza personale sui cosmetici devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo in cui sono immessi in commercio i prodotti.

18. Come ci si può informare sulle derrate alimentari autorizzate dall'USAV secondo l'articolo 16c LOTC? Esiste un elenco delle decisioni di portata generale e dove può essere consultato? Sono pubblicate anche le decisioni di rifiuto?

Tutte le decisioni di portata generale rilasciate sono pubblicate sul Foglio federale. Le decisioni di portata generale passate in giudicato sono inoltre inserite nell'elenco di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera b LOTC. L'USAV informa l'organo esecutivo cantonale competente e la SECO in merito all'autorizzazione e alla sua forza giuridica. Un elenco delle decisioni di portata generale rilasciate può essere consultato all'indirizzo www.cassis.admin.ch sotto «*Decisioni generali emanate*».

Se una domanda è respinta mediante decisione unica, per qualsiasi motivo, sono informati il richiedente e la SECO. Inoltre, la decisione verrà pubblicata sul sito www.cassis.admin.ch, nella rubrica «*Domande respinte e domande ritenute irricevibili*».

19. A quali prescrizioni proprie la Svizzera non intende rinunciare malgrado l'applicazione del principio Cassis de Dijon?

Per principio, per tutti i prodotti devono essere garantite la protezione della salute, la protezione dall'inganno e la certezza del diritto. Sono eccettuati dal principio «Cassis de Dijon» i prodotti soggetti a un obbligo di omologazione o a un divieto d'importazione (art. 16a cpv. 2 LOTC). Sono inoltre previste deroghe per singoli gruppi di prodotti a cui sarebbe applicabile il principio «Cassis de Dijon». Per le derrate alimentari, ad esempio, resta in vigore l'obbligo di dichiarare la loro provenienza e quella delle materie prime, gli allergeni e le uova da allevamento in batteria. I requisiti sono disciplinati in dettaglio nell'ordinanza (art. 16a cpv. 2 LOTC e art. 2 e 19 OIPPE).

20. Quali rischi di sicurezza potrebbero sussistere per le derrate alimentari?

Tra i rischi alimentari figurano non solo i rischi microbiologici, bensì anche quelli chimici nonché alimentari e tossicologici. I rischi chimici sono costituiti da contaminazioni da metalli pesanti, elementi radioattivi o altre sostanze organiche come ad esempio le diossine. Si tratta in particolare di contaminazioni che avvengono ad esempio durante il processo di fabbricazione.